


Prot. n. 94/36557  
Fasc. n. 893



COPIA: N.O.  
5.12.94 vers. 321

# Consiglio Provinciale di Roma

(Estratto del Verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 3.11.1994).

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno di giovedì 3 del mese di novembre nella sede dell'Amministrazione Provinciale, si è riunito, in seduta pubblica il Consiglio Provinciale alle ore 10,30.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Aleandri Livio		Montalbano Domenico	
Bartolomei Franco	assente	Morra Franco	
Bencini Giulio	assente	Muto Silvano	
Cacciotti Gioacchino	assente	Oddi Giampiero	assente
Canzoneri Salvatore		Palmieri Arnaldo	
Capobianco Giancarlo		Paris Antonio	assente
Caruso Vincenzo A.		Parola Vittorio	assente
Castriciano Giampiero	assente	Pasquali Annita	
Cavola Sandro	assente	Passuello Graziella	
Cento Pier Paolo	assente	Perina Marcello	assente
Cerina Luigi	assente	Petrocchi Alberto	
Cugini Giuliano		Placidi Cesare	assente
De Luca Pasquale		Ramazzotti Lamberto	
Di Fausto Amanto	assente	Reggiani Luigi	assente
Dolce Nazareno	assente	Ricci Achille	
Durastante Francesco		Settimi Gino	
Fregosi Giorgio		Simeoni Antonio	assente
Insolera Alfio		Valeri Patrizio	assente
Lamorte Donato	assente	Venanzi Mario	assente
Liberati Nicola		Vitale Romano	assente
Licari Salvatore	assente	Zigrossi Sergio	
Martinelli Carmine		Zuppello Stefano	assente
Mattei Mario			

Presiede il Presidente Dr. Achille Ricci ed assiste il Segretario Generale, Dott. Emerico Piceno..

## DELIBERAZIONE N. 990

OGGETTO: D.P.R. del 24 maggio 1988, n.203 - L.R. 17.7.1989, n.48: Autorizzazioni ex artt.6, 12 e 15 del D.P.R. 203/88 di attività ed impianti produttivi indicati negli artt.2, 4 e 5 D.P.R. 25.7.1991, localizzati all'interno di stabilimenti industriali - Integrazione e modifica delibera del C.P. n.476 del 23 dicembre 1991.

C896

All'atto della votazione risultano assenti i Consiglieri: Bencini, Cacciotti, Castriciano, Cerina, De Luca, Lamorte, Mattei, Morra, Palmieri, Paris, Parola, Placidi, Settimi, Valeri.

**OGGETTO:** Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n.203 - Legge regionale 17 luglio 1989, n.48: Autorizzazioni ex artt.6, 12 e 15 del D.P.R. 203/88 di attività ed impianti produttivi indicati negli artt.2, 4 e 5 D.P.R. 25 luglio 1991, localizzati all'interno di stabilimenti industriali - Integrazione e modifica delibera del Consiglio Provinciale n.476 del 23 dicembre 1991.

Il Consiglio Provinciale;

premessi che:

- il D.P.R. 24 maggio 1988 n.203, regola le emissioni di sostanze nell'atmosfera provenienti da stabilimenti industriali o altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità;
- che la Regione Lazio, con legge 17 luglio 1989, n.48, ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni di cui all'art.6 (costruzione di un nuovo impianto), all'art.12 (impianti esistenti) ed all'art.15 (modifica sostanziale o trasferimento dell'impianto) del citato D.P.R. 203/88;

premessi, altresì, che come prescritto dall'art.1 della legge 7 agosto 1990, n.241:

"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";

visto il D.M. 12 luglio 1990 ove sono fissate le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti e dove al punto 3 dell'art.2 si dispone che: "nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati se i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati";

visto il D.P.R. 25 luglio 1991: "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significativo e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989", che indica:

all'art.2:

Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

Le regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui all'allegato 1 comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto;

e agli artt. 4 e 5:

#### art. 4

Fermo restando quanto previsto dal capo II relativamente alle attività ad inquinamento poco significativo, le attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all'art.3, comma 2, lettera a), del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, sono considerate attività a ridotto inquinamento atmosferico.

Sono, altresì, considerate attività a ridotto inquinamento atmosferico anche quelle che utilizzano, nel ciclo di produzione, materie prime ed ausiliarie che non superano le quantità o i requisiti indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente articolo non si applica per quanto riguarda le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art.3, comma 3 del D.P.R. 24 maggio 1988 n.203.

#### art. 5

Le regioni e le autorità di cui all'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 autorizzano in via generale le attività di cui all'art.4.

In conformità con il punto 19) del citato atto di indirizzo e coordinamento, emanato con D.P.C.M. 21 luglio 1989, per le attività a ridotto inquinamento atmosferico le regioni e le altre autorità di cui all'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, possono altresì disporre procedure specifiche anche con modelli semplificati di domande di autorizzazione in base ai quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo.

Ritenuto che le indicazioni contenute nel D.P.R. 25 luglio 1991 precedentemente richiamato, possano essere estese, qualora lo consentano le caratteristiche fisiche (concentrazione, flusso di massa, durata temporale) e chimiche (natura delle sostanze inquinanti presenti) delle emissioni e quelle del territorio circostante, agli stabilimenti industriali; anche al fine di semplificare il rilascio delle autorizzazioni relative agli stessi stabilimenti che, se formulati in un unico atto amministrativo, si presentano, spesso, estremamente complessi e difficoltosi; difficoltà che, peraltro, si riflettono anche sui successivi controlli tecnico-amministrativi.

ritenuto, infine, di dover procedere, in considerazione della migliore conoscenza dei problemi resa oggi possibile:

- dall'analisi comparativa dei risultati dei controlli analitici sulle emissioni collegate allo svolgimento delle diverse attività contenute nell'allegato 2 al già richiamato D.P.R. 25 luglio 1991, effettuati sia da parte del Presidio Multizonale di Prevenzione sia da parte di laboratori privati abilitati e dei professionisti abilitati;
- dall'approfondimento svolto circa le concrete modalità tecniche di svolgimento di dette, diverse, attività;

alla modifica di alcune prescrizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Provinciale n.476 del 23.12.1991;

visto che il Dirigente Superiore del Settore Ambiente responsabile del servizio, ex art.53 legge 8.6.1990 n.142, ha espresso parere favorevole;

visto che il Dirigente Superiore del Settore Attività Contabili responsabile del servizio, ex art.53 legge 8.6.1990 n.142, ha espresso parere nei seguenti termini: non c'è impegno di spesa;

visto che il Segretario Generale, ex art.53 legge 8.6.1990 n.142, ha espresso parere favorevole;

udita la relazione della Giunta,

#### DELIBERA:

1) di non ritenere necessaria, ai sensi e per effetto dell'art.2 del D.P.R. 25 luglio 1991 ed in conformità con quanto previsto nella delibera n.476 del 23.12.1991 del Consiglio Provinciale, per tutti i punti di emissione nuovi od esistenti all'interno degli stabilimenti in oggetto riconducibili a quelli collegati alle attività indicate nell'allegato 1 al suddetto D.P.R., l'autorizzazione prevista dagli artt.6, 12 o 15 del D.P.R. 203/88.

Per tali punti di emissione il titolare della società, proprietaria dello stabilimento, dovrà inviare al Servizio Tutela Aria e Risparmio Energetico del Settore Ambiente della Provincia di Roma una dichiarazione, in carta legale per gli impianti nuovi ed in carta semplice per quelli esistenti, relativa alle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, anche in forma sintetica, tutte le indicazioni necessarie e sufficienti alla certa identificazione e localizzazione del punto di emissione all'interno dello stabilimento;

2) di autorizzare in via generale:

2.1) ai sensi e per effetto del comma 1 dell'art.4 e dell'art.5 del D.P.R. 25 luglio 1991 gli impianti nuovi o esistenti all'interno degli stabilimenti in oggetto, per i quali le emissioni provenienti dall'insieme delle linee produttive che possono costituirli e che possono, a loro volta, comprendere diverse apparecchiature ciascuna con proprie emissioni, presentano flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, inferiori a quelli indicati, per diversi impianti e/o sostanze, dal D.M. 12 luglio 1990. Per tali impianti il titolare della società dovrà inviare, al Servizio Tutela Aria e Risparmio Energetico sopra identificato, quanto di seguito specificato:

- modello A1, compilato in ogni sua parte e completo della prescritta documentazione (vedi copia allegata);
- richiesta, in carta legale per i nuovi impianti ed in carta semplice per quelli esistenti, di autorizzazione in via generale;
- certificato analitico delle emissioni ove sia specificato:

- a) la portata oraria in Nmc/h (normalmetricubi/ora) delle emissioni provenienti da ciascun punto di emissione
- b) la concentrazione in mg/Nmc (milligrammi/normalmetricubo) delle sostanze inquinanti presenti in ciascun punto di emissione;
- c) l'altezza del punto di emissione in metri;
- d) la temperatura delle emissioni in °C (gradicentigradi).

Le emissioni originate dal funzionamento degli impianti di cui al precedente comma 2.1) potranno non essere inviate, prima del loro rilascio in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle emissioni qualora:

2.1.2) se localizzate nel territorio dei seguenti Comuni particolarmente esposti al rischio di inquinamento atmosferico:

- Allumiere
- Civitavecchia
- Colleferro
- Guidonia
- Pomezia
- Roma;

(deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.11121 del 1° dicembre 1992 e n.12015 del 15 dicembre 1992), il loro flusso di massa non superi il 50 per cento di quello indicato, per ciascuna sostanza in esse presente, come limite inferiore nel D.M. del 12 luglio 1990;

2.1.2) se localizzate nel territorio dei restanti Comuni della provincia il loro flusso di massa non superi il 70 per cento dello stesso limite.

Per tali emissioni il Servizio Tutela Aria e Risparmio Energetico del Settore Ambiente della Provincia di Roma potrà comunque disporre, in relazione alla natura delle sostanze emesse, alla vicinanza dell'impianto ad altri impianti dai quali provengono emissioni di sostanze inquinanti uguali o simili a quelle proprie dell'impianto da autorizzare e/o alla distanza di quest'ultimo dal centro abitato, l'adozione di un sistema di abbattimento globale o parziale delle stesse.

Il titolare della società dovrà, nel caso si preveda che l'utilizzazione degli impianti produttivi possa comportare il superamento dei valori di flusso di massa autorizzati, ai sensi della presente deliberazione, in assenza del sistema di abbattimento delle emissioni, comunicare preventivamente tale circostanza al suindicato Servizio Tutela Aria e Risparmio Energetico inoltrando, nel contempo, richiesta di autorizzazione (art.15 D.P.R. 203/88) corredata dalla prescritta documentazione, con riferimento particolare al sistema di abbattimento delle emissioni che si intende adottare;

2.2) ai sensi e per effetto del comma 2 dell'art.4 e dell'art.5 del D.P.R. 25 luglio 1991 gli impianti, nuovi od esistenti all'interno degli stabilimenti in oggetto, collegati ad attività, svolte sino ad un massimo di quattro per ciascun locale distinto, riconducibili a quelle indicate nell'allegato 2 al succitato D.P.R.

Per tali attività il titolare della società dovrà inviare al Servizio Tutela Aria e Risparmio Energetico, in precedenza identificato, quanto di seguito specificato:

- modello A2, compilato in ogni sua parte e completo della prescritta documentazione (vedi copia allegata);

- richiesta, in carta legale per i nuovi impianti ed in carta semplice per quelli esistenti, di autorizzazione in via generale;
- certificato analitico delle emissioni, redatto con gli stessi criteri illustrati per gli impianti di cui al precedente punto 2.1.

Le emissioni inquinanti derivanti dallo svolgimento di tali attività dovranno essere convogliate, o meno, prima del loro rilascio in atmosfera, ad un opportuno sistema di abbattimento in conformità a quanto disposto nel succitato punto 4 della presente delibera.

3) di autorizzare con singoli successivi provvedimenti deliberativi gli impianti nuovi o esistenti all'interno dello stabilimento in oggetto, aventi caratteristiche tali da essere compresi, per tipologia o sostanze inquinanti emesse, tra quelli indicati dal D.M. 12 luglio 1990.

Per tali impianti il titolare della società dovrà inviare al Servizio Tutela Aria e Risparmio Energetico sopra identificato la documentazione prescritta dagli artt. 6 e 13 del D.P.R. 203/88;

4) di modificare la richiamata deliberazione del Consiglio Provinciale n. 476 del 23.12.1991, per quanto attiene alle prescrizioni relative all'adozione del sistema di abbattimento delle emissioni, al registro di cui al punto e) della deliberazione appena citata, ed alle scadenze temporali con cui effettuare il controllo analitico delle emissioni, secondo quanto di seguito specificato:

4.1) non necessitano di un sistema di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera le seguenti attività comprese nell'allegato 2 al D.P.R. del 25 luglio 1991:

- attività di cui al punto 3 del richiamato D.P.R. (ad esclusione delle attività di serigrafia e linotipia con fusione dei caratteri in piombo), qualora il consumo di materie prime non ecceda 0,500 Kg/g;
- attività di cui al punto 9, qualora i combustibili utilizzati siano il metano o il gasolio;
- attività di cui al punto 13, qualora i dipendenti non siano più di 5;
- attività di cui ai punti 18 e 28, qualora il forno utilizzato sia alimentato ad elettricità;
- attività di cui al punto 30, qualora le operazioni non oltrepassino le 5 ore/settimana;

4.2) per le attività di cui al punto 10 dell'allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991 nel caso di utilizzo di impianti con capacità di tostatura pari o superiore a 100 Kg/cottura di caffè è obbligatoria l'adozione di un postcombustore (bruciatumi);

4.3) i titolari delle attività a ridotto inquinamento atmosferico dovranno tenere un apposito registro con pagine numerate, firmate dagli stessi e timbrate dal Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente per territorio o dal Servizio Tutela Aria e Risparmio Energetico dell'Amministrazione Provinciale, sul quale dovranno essere riportati:

- i consumi giornalieri di materie prime ed ausiliare dalle quali si originano le emissioni inquinanti (tali consumi potranno essere riportati anche a consuntivo periodico);
- le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie del sistema di contenimento delle emissioni;

4.4) per le attività indicate ai punti 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 dell'allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991 dovrà essere redatto, con cadenza annuale, un controllo delle emissioni, con certificato analitico firmato dal professionista abilitato.

Per ogni altra attività lo stesso controllo dovrà essere effettuato con cadenza biennale. Tale cadenza potrà essere estesa alle attività di cui ai punti indicati in precedenza purchè:

- nelle attività di cui ai punti 2, 7 e 8 qualora si utilizzino vernici a basso tenore di solventi (percentuale di solventi e diluenti inferiore al 20 per cento) o nelle attività di cui ai punti 7 e 8 qualora si proceda alla verniciatura con metodi a stiro;
- non utilizzino più del 50 per cento dei quantitativi di materie prime e dei prodotti indicati per le rimanenti diverse attività nell'allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991;
- non svolgano più di 500 ore lavorative annue per l'attività di cui al punto 30 dello stesso allegato;

Tale certificato potrà essere sostituito dall'esito del controllo delle emissioni eseguito dal Presidio Multizonale di Prevenzione;

4.5) potranno essere escluse dall'obbligo dell'autorizzazione prevista dagli artt. 6, 12 e 15 del D.P.R. 103/88 e dal comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 25 luglio 1991, qualora si dotino di un impianto di abbattimento e/o depurazione delle emissioni a circuito chiuso, le seguenti attività comprese tra quelle indicate nell'allegato 2 del richiamato D.P.R.:

- attività di cui al punto 3 (ad esclusione delle attività di serigrafia e linotipia con fusione dei caratteri in piombo), qualora il consumo di materie prime non ecceda 1 Kg/g;
- attività di cui ai punti 6, 15, 16 e 23 qualora non si oltrepassi il 10 per cento dei quantitativi di materie prime ed ausiliarie indicati, per ciascuna diversa attività, nell'allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991;
- attività di cui al punto 13 purchè non si abbiano più di 5 dipendenti;

- attività di cui al punto 30 purché non si effettuino più di 5 ore/settimana di saldatura.

I titolari di tali attività dovranno inviare al Servizio Tutela Aria e Risparmio Energetico dell'Amministrazione Provinciale compilato in ogni sua parte e completo della prescritta documentazione (vedi copie in allegato):

- il modello A3 per le attività di cui ai punti 3, 6, 15, 16 e 23 dell'allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991;
- il modello A5 per le attività di cui al punto 30 dell'allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991.

A tali modelli dovrà essere apposta la richiesta marca ad uso legale.

Sul provvedimento interviene l'assessore Capobianco.

Posto ai voti per alzata di mano, il PRESIDENTE dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 31 voti favorevoli.